

Se per motivi urgenti avvenga che il Difensore non possa prestarsi, deve darne immediata notizia esponendo i motivi medesimi, e chiedendo di essere dispensato. Il Consesso esamina la domanda, e la ammette o la esclude.

Qualora la domanda sia ammessa, si passa col metodo sopraprescritto alla nomina, o delegazione d'un altro.

Ne' luoghi in cui vi sono uno o più Difensori Officiosi, devono essere sempre per i primi proposti agl'Inquisiti, ma se la loro nomina cade sopra qualch'altro Avvocato, devono anch'essi prestarsi, essendo il patrocinio degl'Inquisiti un dovere per Legge generale inerente al loro istituto.

Il Tribunale ha però cura che questi siano aggravati meno, che sia possibile, ed avrà pur cura che le nomine, o delegazioni siano ripartite, onde abbia luogo il più sollecito compimento di giustizia insieme ad un giusto riguardo per un servizio gratuito.

I Difensori nelle loro incombenze osserveranno la più scrupolosa decenza, esporranno con brevità e precisione i mezzi difensivi astenendosi da qualunque Squarcio Oratorio, che invece di portar lume alla causa, tende ad oscurarla, e produce una grave perdita di tempo.

Per potersi abilitare ad estendere le deduzioni opportune, i Tribunali tengono nelle rispettive Cancellerie i Processi a disposizio-